

TARI PUNTUALE SUI RIFIUTI URBANI

Avv. Maurizio Lovisetti

ISTITUZIONE E APPLICAZIONE



Q. MASSYS (1466 - 1530), *Esattori*

TARIFFA CORRISPETTIVA

ISTITUZIONE E REGOLAMENTO

c. 668 l. 147/2013: Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale quantità rifiuti conferiti a servizio pubblico possono, con regolamento ex art. 52 d.lgs. 446/1997, istituire una tariffa con natura corrispettiva, in luogo della TARI (c. 668).

E' possibile attivare anche una tassa puntuale?

c. 651, l. 147/2013: Nella commisurazione della tariffa il comune tiene conto dei criteri determinati con il DPR 158/1999.

DPR 158/1999

Art. 5.2 Parte variabile tariffa Utenze domestiche:
rappresentata a quantità di rifiuti indifferenziati e differenziati prodotta da ciascuna utenza. Gli enti locali che non abbiano validamente sperimentato tecniche di calibratura individuale degli apporti possono applicare un sistema presuntivo ...

DPR 158/1999

Art. 6.2. Parte variabile della tariffa Utenze non domestiche: gli enti locali organizzano e strutturano sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente conferiti dalle singole utenze. Gli enti locali non ancora organizzati applicano un sistema presuntivo ...

Nota condivisa Comitato Regione E.R. -ANCI- Atersir

La L.R. n. 16/2015 prevede dal 2020
l'attivazione della Tariffazione Puntuale sui
rifiuti

*«la normativa regionale è rispettata anche se il
Comune preveda la copertura integrale dei
costi mediante una tariffa tributo puntuale»*

TASSA PUNTUALE: COMPETENZE

ASSIMILAZIONE RIFIUTI

- Compete a comuni (art. 198, c. 2, lett. g), d.lgs. 152/2006);

TARIFFE

- Commisurazione tariffa: si deve tener conto DPR 158/1999 (c. 668).
- Comune definisce e approva tariffe

PEF (c. 683, l. 147/2013)

- redatto da gestore servizio
- approvato da consiglio comunale o altra autorità competente a norma di legge

POTESTA' IMPOSITIVE

- Tassa è *applicata e riscossa* dal Comune.

NO COMPETENZE ARERA

(Autorità di regolazione per energia reti e ambiente)

c. 527, L. 205/2017 attribuisce ad ARERA

- Predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per determinare i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti servizio rifiuti, a copertura costi, in base a valutazione costi efficienti e principio « chi inquina paga »;
- fissazione criteri per definire tariffe impianti di trattamento;
- approvazione tariffe definite, in base a legislazione vigente, da ente di governo ATO e da gestori impianti di trattamento

Possibile struttura tariffa

Tipologia costi		Ripartizione
Costi fissi		Ka e Kc
Costi variabili	rifiuti non misurati	Kb e Kd
	rifiuti misurati	proporzionale rifiuti conferiti

Conferimento minimo presunto:

- In base a dati di conferimento medio ordinario attribuibile a utenza
- applicabile se conferimenti registrati inferiori al minimo

Legittimità? Sì perché parte variabile TARI potrebbe essere interamente presunta.

Altra struttura Tariffa

Tipologia costi	Ripartizione
Costi fissi	Ka e Kc
Costi Variabili	Kb e Kd
Rifiuti misurati oltre minimo EXTRAGETTITO = in PEF successivo	proporzionale rifiuti conferiti

E' possibile prevedere ulteriori servizi a domanda?

- verde
- ulteriori sacchi o contenitori

Tali servizi sono ancora coperti da Tassa o vanno fatturati a parte?

LA MISURA PUNTUALE



GUARIENTO DI ARPO (1310 – 1370), *S. Michele*

c. 667 l. 147/1023: Al fine di dare attuazione al principio “chi inquina paga” ... entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto MATTM ... sono stabiliti criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, svolto nelle forme ammesse dal diritto dell'Unione europea.

*GU n.117 del 22-5-2017, è pubblicato il **D.M. 20 aprile 2017, recante** «Criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati.*

Oggetto e finalità (art. 1)

Oggetto: criteri per realizzazione da parte dei comuni di:

- a) sistemi misurazione puntuale quantità di rifiuti conferiti da utenze al servizio pubblico;
- b) sistemi gestione caratterizzati da correttivi a criteri di ripartizione costo del servizio in funzione del servizio reso.

Finalità: attuare un modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi del servizio.

Entrata in vigore (art. 10)

Entra in vigore: 6 giugno 2017 (15° giorno da pubblicazione in G.U.)

Disposizione transitoria: Comuni che hanno già applicato misurazione puntuale parte variabile tariffa adeguano regolamenti entro 24 mesi (6 giugno 2019)

NB: il DM 20.4.2017 non è obbligatorio per la tassa puntuale.

Definizioni (art. 2)

Rifiuto urbano residuo (RUR): rifiuto residuale raccolta differenziata rifiuti urbani e assimilati (CER 200301)

Utente: persona fisica o giuridica che possiede o detiene, a qualsiasi titolo, una o più utenze

Utenza: unità immobiliari, locali o aree scoperte operative, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e/o assimilati e riferibili, a qualsiasi titolo, a un utente.

Utenza aggregata: punto di conferimento riservato a due o più utenze se non possibile misurazione diretta conferimenti di ciascuna utenza.

Identificazione utenze (art. 3 e 5.1)

Identificazione utenza: assegnazione codice personale e univoco.

Riconoscimento utenza (art. 5.1): modalità diretta e univoca mediante:

- dispositivi elettronici integrati in contenitore o sacco oppure attrezzature installate in appositi punti di conferimento (es. contenitori con limitatore di volume)
- codice utenza o altre modalità per risalire a codice utenza (es. codice fiscale titolare dell'utenza e familiari conviventi)

Trattamento e conservazione dati (art. 3)

Rispetto prescrizioni d.lgs. 196/2003, «*Codice in materia di protezione dei dati personali*»

Infrastrutture informatiche: devono:

- garantire esattezza, disponibilità, accessibilità, integrità, inalterabilità e riservatezza dei dati per un congruo periodo (d.lgs. 82/2005; d.l. 179/2012)
- rispettare standard di sicurezza certificati.

Che accade in caso contrario? dati ancora utilizzabili?

Misurazione puntuale dei rifiuti (art. 4 e 5)

Requisito minimo: peso o volume quantità di RUR conferito da ciascuna utenza

Eventuale misura:

- altre frazioni in R.D., anche presso centri di raccolta
- anche con sistemi semplificati

Possibile misurazione aggregata: se tecnicamente non fattibile o conveniente suddivisione punto di conferimento tra utenze (art. 7)

Misurazione della quantità di rifiuto (art. 5 e 6)

Modalità organizzative:

- Esposizione contenitori o sacchi
- Conferimento contenitori apertura controllata e volume limitato
- Accessi centri raccolta

Attività da svolgere

- identificazione utenza o utente
- registrazione dei conferimenti (numero e data)
- misurazione quantità di rifiuto

Modalità rilevazione

- a bordo automezzo, identificando contenitore o sacco
- con dispositivo dell'addetto, identificando contenitore o sacco
- integrata in contenitore
- presso centro di raccolta

Modalità della misurazione (art. 6)

Misura diretta: rilevazione PESO conferito

$$\text{Tot. conferimenti} = \sum \text{registrazioni peso}$$

Misura indiretta: in base a volumi:

- dimensione contenitore esposto
- capacità sacco conferito o ritirato
- apertura di conferimento contenitori con limitatore volum.

$$\text{Tot. conferimenti} = \sum \text{volumi} \times K_{\text{peso}}$$

K_{peso} : densità media del flusso di rifiuto = $Q_{\text{tot}}/V_{\text{tot}}$

In prima applicazione: rapporti di prova a campione

Utenze aggregate (art. 7 e 8)

Per gruppi di utenze: se non tecnicamente fattibile/conveniente suddividere punto di conferimento tra diverse utenze.

Per porzioni di territorio dove, per ragioni tecniche o di dispersione territoriale o di sostenibilità economica, non possibile misurazione puntuale.

In ogni caso: separazione conferimenti rifiuti utenze domestiche e non domestiche

Ripartizione rifiuti tra utenze (art. 7 e 8)

Utenze domestiche

- pro capite rispetto al nucleo familiare.
- in base ai coefficienti K_b del DPR 158/1999

Utenze non domestiche

- in base ai coefficienti K_d DPR 158/1999
- in base a coefficienti di distribuzione elaborati a livello locale o del territorio di riferimento

Criteria integrativi a misurazione puntuale (art. 9)

Comma 1. Parte variabile parametrata anche a:

- qualità servizio reso
- numero servizi messi a disposizione della singola utenza anche quando questa non li utilizzi.

Legittimo prevedere componenti calcolate e non misurate.